

REGOLAMENTO ALPEGGI COMUNALI

TITOLO 1

BAITE ED ALPEGGI COMUNALI

ART.1

I fabbricati situati negli alpeggi comunali che costituiscono oggetto del presente regolamento sono quelli denominati baracche, baite, arberc, sella e ciabril nella consuetudine locale che verranno di seguito denominati baite.

ART. 2

Le strutture che costituiscono le baite (murature, tetti, ect) sono di proprietà degli aventi diritto iscritti negli appositi elenchi distinti per alpeggio e depositati presso il Comune, mentre il terreno su cui si trovano le baite è, e rimane, di esclusiva proprietà comunale.

ART.3

E' ammessa la trasmissione della proprietà per ereditarietà. E' altresì ammessa la cessione con priorità assoluta alle aziende residenti nel Comune.

Prima di effettuare eventuali trasferimenti di proprietà va data comunicazione al Comune per la registrazione negli elenchi di cui all'art.2.

ART.4

L'esecuzione di lavori di ristrutturazione o nuove costruzioni sono soggette alle normative urbanistiche vigenti e dovranno rispettare nella maggior misura possibile la tipologia esteriore delle baite preesistenti (muratura in pietra, copertura in "lose" o copertura in lamiera recata pre-verniciata colore marrone testa di moro su orditura in legno realizzata secondo tipologia tradizionale, infissi o serramenti in legno, ecc.) fatte salve le variazioni necessarie all'adeguamento alle disposizioni igienico-sanitarie.

ART.5

I proprietari delle baite sono tenuti a provvedere alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria

ART.6

La Giunta stabilisce una tassa per l'utilizzo del terreno Comunale, su cui insiste il fabbricato, a carico dei proprietari delle baite che dovranno corrisponderla annualmente (entro ottobre) direttamente al Comune. La tassa in oggetto sarà differenziata per fabbricati utilizzati da chi monta bestiame in alpeggio o da altri soggetti.

ART.7

L'uso delle baite è riservato prioritariamente alle attività agricole e agrituristiche. Il Proprietario intestatario può utilizzarle direttamente per queste finalità o cederle in affitto ad aziende agricole nel rispetto del Regolamento vigente

ART.8

E' consentita la realizzazione di recinzioni delle aree attigue alle baite per un a superficie non superiore a mq.20. La recinzione dovrà esclusivamente essere realizzata in legno di fattura semplice e lineare e non dovrà, in nessun caso, ostacolare o limitare l'accesso ai fondi vicini. La superficie di cui sopra sarà soggetta a tassazione per un importo stabilito dalla Giunta Comunale.

ART.9

Non è concesso piantare alcun tipo di albero (alto fusto, medio fusto, siepi ecc) presso fabbricati d'alpeggio.

ART.10

I proprietari delle baite potranno reclamare eventuali danni recati ai fabbricati, recinzioni, cose od altro causati dal bestiame monticato in alpeggio solo in caso di comprovata incuria o negligenza da parte degli alpigiani.

ART.11

I proprietari o gli affittuari che intendono ristrutturare le baite d'alpeggio, mantenendo la copertura in "lose", avranno diritto alla fornitura gratuita di un numero congruo di larici da impiegare per la realizzazione dell'orditura del tetto. Il numero di larici occorrenti verrà stabilito d'intesa con l'Amministrazione Comunale a seconda del tipo di intervento e dovranno essere tagliati presso lotti boschivi di proprietà comunale a carico del richiedente.

ART.12

I proprietari delle baite devono collaborare con l'Amministrazione Comunale nella manutenzione delle strade così come previsto al comma 6 dell'art.48 dello Statuto Comunale

ART.13

E' consentita, su terreni di proprietà comunale, la pratica del campeggio libero (scoutismo)in accordo con L'Amministrazione Comunale.

Le domande devono prevenire entro il 30 maggio e verrà data priorità in base all'arrivo cronologico delle domande stesse.

I responsabili del campeggio saranno tenuti, oltre all'osservanza alle vigenti leggi, a mettere in atto tutte le misure per evitare danni a persone, animali o cose.

In particolare non dovranno intralciare l'esercizio del pascolo. D'intesa con il Maniere potranno raccogliere legna morta oltre che per focatico anche per attività didattiche e/o ricreative.

I gruppi organizzati sono tenuti al pagamento di un indennizzo forfetari stabilito dalla Giunta e a lasciare pulito il terreno.

TITOLO 2

UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI IN ALPE

ART.14

Il pascolo del bestiame sui beni di proprietà del Comune, o da esso amministrati a qualsiasi titolo, è consentito sotto stretta osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. E' altresì obbligatoria l'osservanza di tutte le norme e disposizioni dettate dalle leggi in materia forestale e demaniale, nonché delle prescrizioni di massima o di Polizia Forestale della Provincia di Torino.

ART.14 BIS

L'Agricoltore interessato all'affitto dei pascoli comunali deve presentare domanda entro il 31.01....di ogni anno.

Nell'assegnazione dei pascoli comunali viene data priorità a chi dimostra di avere un diritto di prelazione nella conduzione dei fondi rustici e a chi risiede nel territorio del comune di Villar Pellice e secondariamente nei Comuni limitrofi.

Il contratto d'affitto può comprendere più pascoli comunali siti anche in diversi alpeggi, ma qualora vi fossero più domande per i medesimi, l'Amministrazione valuterà la possibilità di assegnare un solo alpeggio a ciascun richiedente previa la sussistenza delle condizioni dei comuni su citati.

ART.14 TER

L'assegnazione dei pascoli comunali deve avvenire mediante contratto d'affitto regolarmente registrato a nome del conduttore e/o dei proprietari dei capi.

La validità del contratto viene indicata nel contratto medesimo.

Il conduttore può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I conduttori dei pascoli comunali siti in Alpeggio (art.25), previo accordo tra loro, non devono superare il carico massimo di UBA così come indicato nell'allegato A.

ART.15

La pubblicazione di avvisi, divieti e prescrizioni, direttamente o indirettamente inerenti l'esercizio del pascolo di cui al precedente articolo, si nei modi di legge che all'albo pretorio del Comune o, eventualmente in altri luoghi pubblici tiene luogo della regolare notifica al personale a tutti gli interessati.

ART.16

Lo sfruttamento dei pascoli, per quanto non previsto nel presente regolamento, sarà normato dalla Giunta Comunale con appositi provvedimenti.

ART.17

E' severamente vietato introdurre o abbandonare al pascolo ogni specie di bestiame nel periodo che viene compreso tra il primo maggio e la data di inizio dell'effettiva monticazione.

Sugli alpeggi comunali il bestiame deve essere custodito dagli alpigiani salvo accordi diversi fra i medesimi

ART.18

Gli alpeggi soggetti alla disciplina del presente regolamento sono quelli indicati nel successivo art.25 delimitati ed integrati con l'annessa tabella a), che è parte integrante e sostanziale dello stesso regolamento. Sono altresì soggetti al presente regolamento tutti i pascoli comunali.

ART.19

La data di effettiva monticazione del bestiame deve essere annualmente fissata per ogni alpeggio entro il 10 giugno, di comune accordo, dalla maggioranza degli alpigiani. In mancanza, la Giunta, sentita la commissione agricoltura, decide a sua volta in avocazione.

ART.20

L'esercizio del pascolo è subordinato al pagamento di un diritto al Comune, che va sotto la denominazione di tassa pascolo. Il pagamento di tale diritto avviene a mezzo del tesoriere comunale.

La Tariffa, per ogni specie di capo, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, oltre al canone d'affitto annuale.

ART.21

Entro il 15 luglio gli interessati dovranno presentare al Comune la denuncia esatta della specie e capi di bestiame che intendono condurre al pascolo in alpe muniti dei certificati sanitari previsti dalle normative sanitarie in vigore. L'ufficio comunale che riceve la denuncia rilascerà copia della dichiarazione che equivale a licenza di pascolo per il solo bestiame denunciato.

ART.22

La tariffa prevista nel precedente articolo 7 è dovuta dal proprietario e/o dal custode del bestiame monticato per l'intero periodo stagionale, anche nel caso che tutto o parte del bestiame venga demonticato prima del termine dell'utilizzazione, salvo casi di eventuali calamità naturali.

ART.23

La giunta Comunale, allo scopo di accertare la veridicità delle denunce presentate e di eventuali evasioni sentita la Commissione agricoltura, può adottare annualmente i provvedimenti ritenuti più opportuni. La stessa Giunta può altresì per la conservazione ed il miglioramento dei pascoli in alpe, fare, fare eseguire lavori ed opere di ordinaria manutenzione, nei limiti consentiti dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti.

ART.24

E' auspicato lo spandimento del letame all'interno del perimetro dell'alpeggio al fine di mantenere la cotica erbosa.

ART.25

Il presente regolamento si applica nelle seguenti zone alpine e zone di loro influenza:

1	ALPE GIANNA	superficie ha	748.90.31
2	ALPE CIABRARESSA	superficie ha	633.00.00
3	ALPE CHIOT LA SELLA	superficie ha	1201.54.90
4	ALPE CAUGIS	superficie ha	139.96.02
5	ALPE GIAS SUBIASC	superficie ha	338.26.00
6	ALPE GARD	superficie ha	778.68.00
per un totale di ettari 3091.44.92			

Nelle sopra elencate zone, l'esercizio del pascolo è consentito sotto la stretta osservanza del presente regolamento e delle norme generali proprie di ogni alpeggio.

Sono altresì soggetti al presente regolamento tutti i pascoli comunali.

ART.26

L'alpe Gianna è circoscritto nel perimetro che va dalla zona dei Sarassi al Saret dei Cmapì per la cima delle Riannette alla discesa in linea retta fino alla Pausa delle Casse ed allo spartiacque dei confini con Ciabraressa e fino al Confine con Crissolo, passando per la sea Bianca, la Mait del Viso, Piane secche e lo spartiacque ai confini con l'alpe Pis, le Mediasse e sino al Combal delle Capre e da questo giù fino al Chiot di Malamort, al Combal dell'Eisaglione ed oltre sino al ricongiungimento con la Pausa dei Saras.

In questo alpeggio sono inoltre da osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- a) il pascolo degli ovi-caprini è consentito nel Gias 'd la Drec e fino sotto le bocche del Chioti di Tina appena pascolato dalle mucche e nei cosiddetti Chiot dopo il trentesimo giorno dalla monticazione
- b) nella zona di Fiunira il pascolo è riservato a bovini fino al 31 agosto; dopo tale data potranno accedervi anche gli ovi caprini.
- c) Il Gias Inverso è riservato al pascolo dei bovini fino alla demonticazione. In questa zona è vietato falciare e raccogliere erbe per il mantenimento del bestiame e per altri usi.
- d) Il bestiame ovino e caprino può transitare solamente lungo il sentiero che costeggia il combal della Gianna, sulla sinistra orografica dal Pausa di Strass e fino all'altezza delle grange.

ART.27

L'Alpe Ciabraressa è circoscritto nel perimetro che va dal Cumbale di Saiun per la cresta fino a Sea Bessa Punta Fiunira – Abiurou' d'Fiunira – Friland – Tournou fino a ricongiungersi a Cumbal di Saiun. Dal detto rio i pascoli comunali denominati Già di Bravam, Sella dar Mul e Saret 'd la Casette sono ad uso dei fourast di Aapè Chiot, Rami e Camauro.

In detto alpeggio è vietato anche il solo passaggio del bestiame sino al giorno dell'effettiva monticazione. Sono pascoli riservati ai bovini fino alla data del 24 agosto: Tournau, Lauset, Gias da Munt, Chiot di Viili, inoltre sono pascoli riservati ai bovini fino alla demonticazione: Chiot 'd la Taverne, Piant di Sgnun, Costa di Pian di gnun, Rabirola, Viaviass, Gravirassa, Funs d' Giaviass.

ART.28

Alpe Chiot La sella. I confini di detto alpeggio coincidono a ovest con quelli della Ciabraressa per scendere a Barma la Pou – La Seccia risalire Malaua, il Cvallo, il Frilan fino a ricongiungersi al confine ovest.

In detto alpeggio è consentito introdurre il bestiame dal 1 giugno in poi, salvo quanto segue:

- 1) gli ovini e i caprini non potranno essere introdotti e abbandonati al pascolo prima del 31 agosto nella zona circoscritta dal Friland e dal Gias del Piaie da una parte e dall'altra fino ai Cogni del Gias del Piaie e fino alle Piatasse del Gias di malezo
- 2) dal 1 luglio è vietato il pascolo ad ovini e caprini nella zona circoscritta dai Falconir al Combal del Vallon, dalle Rocche Piatte e sino al Combal Lioussa
- 3) nella zona denominata Gias della Lioussa è vietato condurre od abbandonare al pascolo ovini e caprini prima del 24 agosto, anche passando dal viottolo di chiot l'inchiostro e sino alla fontana di malaua.
- 4) Ovini e caprini non potranno transitare nelle zone riservate al pascolo dei bovini eccezion fatta per la Draja di Sopra per entrare nel Gias di Lioussa.

ART.29

Nel Gias Subiasc propriamente detto è vietato il pascolo degli ovini sino al 24 agosto, entro il perimetro segnato a levante dal Combal della Luasa e a mezzogiorno dalla Comba di Fionira.

ART.30

Alpe Caugis. In detto alpeggio è vietato introdurre al pascolo il bestiame ovino e caprino fino al 24 agosto nelle zone propriamente dette Fontanette, Baisa di Gontinm Chearlate, Gran Coughm Chiarlea Chiotasm, Gran Baise e Giass; confinanti ad est con la sea di Courin e Tiracelo, a sud con il testal ossia la Via di Caugis, la Bocca di Blamalungia e le bocche del Fons del Gias in rettilineo alla di Pujou e il Combal che parte dalla Chiarlea, ad ovest con il aret del molinet e sino al Confine di Angrogna

Al quarto giorno da quello della monticazione all'alpe Caugis, gli alpigiani del Giasubiasc e di Caugis potranno introdurre liberamente gli ovini nei pascoli consentiti dai due alpeggi.

Gli alpigiani di Prà la Comba e Barma d'aut potranno introdurre il loro bestiame nelle Gran Coste solo dopo l'avvenuta monticazione sull'Alpe Caugis.

Sino al 10 settembre è vietato introdurre al pascolo il bestiame ovino e caprino a valle della strada del Testal di Chiarlea

ART.31

L'Alpe Regard non necessita di particolare regolamentazione.

ART.32

L'Applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è di competenza delle Guardie Forestali dell'ASL competente per territorio e degli Agenti Di Polizia Municipale

In caso di violazione al presente regolamento si procederà ai sensi di legge o di appositi regolamenti.

Ripetute violazioni al presente regolamento potranno pregiudicare il diritto di assegnazione dei pascoli.

ALLEGATO A

N	DENOMINAZIONE	CARICO MAX *	PERIODO UTILIZZ.NELL'ANNO	
1	GIANNA	150 uba (n. 150 capi bovini) 127 UBA (847 capi ovicapri)	LUGLIO- SETTEMBRE	
2	CIABRARESSA	60 uba (n.60 capi bovini) 81 uba (n.540 capi ovicapri)	LUGLIO SETTEMBRE	
3	CHIOT LA SELLA	90 uba (n.90 capi bovini) n.36 uba (n.240 capi ovicapri)	GIUGNO SETTEMRBE	
4	CAUGIS	60 uba (n.60 capi bovini) n.96 uba (n.640 capi ovicapri)	LUGLIO SETTEMBRE	
5	GIS SUBIASC	30 uba (n.30 capi bovini) 11 uba (73 capi ovicapri)	LUGLIO- SETTEMBRE	
6	REGARD	n.50 uba (n50 capi bovini) n.142 uba (n.946 capi ovicapri)	GIUGNO SETTEMBRE	

* gli uba sono calcolati sui capi adulti.

TITOLO 3

UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART 33

Per poter utilizzare i fabbricati fatti costruire sugli alpeggi dall'Amministrazione Comunale gli allevatori devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 gennaio. La domanda si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia stata presentata disdetta scritta entro tale data.

ART.34

L'Assegnazione del fabbricato, fatto a cura della Giunta sentita la Commissione Comunale Agricoltura è riservata in via prioritaria agli allevatori residenti nel Comunem in secondo luogo a quelli residenti nel Comune di Bobbio Pellice, successivamente ai residenti nei restanti Comuni della Val Pellice ed infine agli altri.

ART.35

Il fabbricato è consegnato all'assegnatario a cura dell'Amministrazione Comunale previa stipula di contratto.

ART.36

Per l'uso dei fabbricati l'assegnatario dovrà, entro il mese di ottobre di ogni anno, pagare al Comune il canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale

ART.37

L'assegnatario, al momento della consegna del fabbricato, è tenuto al versamento di una cauzione In percentuale al valore della struttura, stabilita con deliberazione della Giunta, a garanzia di eventuali danni procurati alle strutture e/o impianti di pertinenza e attribuibili a negligenza o incuria.

La cauzione verrà restituita alla scadenza del contratto d'affitto, all'atto delle rinuncia da parte dell'assegnatario o in caso di revoca da parte dell'Amministrazione

ART.38

Spettano all'assegnatario le spese di ordinaria manutenzione

ART.39

L'assegnatario dovrà provvedere alla riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura. In caso di negligenza, provvederà direttamente l'Amministrazione comunale addebitandogli la spesa sostenuta, usufruendo anche della cauzione versata.